

## PARTE SECONDA

*Atti regionali*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 20 luglio 2015, n. 311

**Legge n. 82 del 20 febbraio 2006. Campagna vitivinicola 2015/2016. Determinazione del periodo vendemmiale, delle fermentazioni e delle rifermentazioni.**

Il giorno 20 luglio 2015, in Bari, nella sede del Servizio Agricoltura in Lungomare Nazario Sauro, n.45/47,

**VISTI** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**VISTA** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

**VISTO** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Il Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed erbacee, Dott. Domenico Campanile, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario Enol. Vito Pavone, responsabile del procedimento amministrativo, riferisce quanto segue:

**VISTO** il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

**VISTO** il Reg. (CE) n.555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applica-

zione del Reg.(CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, recante le disposizioni di attuazione dei Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 260/2000, e successive modifiche concernenti disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CE) n.479/2008;

**VISTA** la legge n. 82 del 20 febbraio 2006 concernente disposizioni di attuazione della normativa comunitaria dell'Organizzazione Comune del Mercato del vino;

**VISTO** l'art. 9, comma 1, della sopra citata legge che demanda alle Regioni la competenza di determinare il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite;

**VISTO** l'art. 14 della sopra citata legge che stabilisce il termine ultimo di detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, a decorrere dal 30° giorno dalla fine del periodo vendemmiale, determinato con provvedimento delle regioni ai sensi dell'art. 9, comma 1;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 relativo alle modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola;

**VISTA** la D.G.R. n. 2151 del 04/10/2010 - Disposizioni Regionali in merito ai controlli in materia di

uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione in applicazione al D.M. 04 agosto 2010 n. 7407;

**CONSIDERATO** che occorre determinare nella Regione Puglia, per la campagna vitivinicola 2015/2016, il periodo vendemmiale e il periodo di fermentazione e rifermentazione, nonché il termine per la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, nel rispetto della normativa Comunitaria e Nazionale sopra specificata;

**TANTO PREMESSO**, si propone di:

- stabilire che il periodo vendemmiale della campagna vitivinicola 2015/2016 inizia il 1 agosto 2015 e termina il 30 novembre 2015;
- stabilire che tale periodo è prorogato al 31 dicembre 2015 esclusivamente per le uve da tavola destinate alla trasformazione in mosto per la produzione di succhi d'uva, negli stabilimenti a ciò appositamente destinati a condizione che sia stata presentata dichiarazione d'inizio attività, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000;
- stabilire che il periodo entro il quale possono avere luogo le fermentazioni e le rifermentazioni inizia il 1 agosto 2015 e termina il 31 dicembre 2015;
- stabilire, altresì, che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito, devono essere comunicate a mezzo di telegramma, fax o sistemi equipollenti riconosciuti, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, (ICQ) Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari con sede in Via G. Falcone e P. Borsellino 2, 70125 - Bari;
- stabilire che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumante, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelli che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;
- stabilire che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal 30° giorno della fine del periodo vendemmiale, così come determinato dal presente provvedimento e che, per dette vinacce, si applicano le norme sul

“ritiro sotto controllo” di cui all'art. 5 del decreto n. 5396 del 27 novembre 2008 del Mipaaf come sostituito dal D.M. n. 7407 del 04 agosto 2010;

- dare atto che gli organi preposti alla vigilanza per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento;
- dare atto che, per quanto non disposto dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n.82/2006 ed alle normative comunitarie e nazionali di settore, nonché alle disposizioni interpretative emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001**

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione del-

l'atto finale da parte del Dirigente di Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.

L'Istruttore  
p.a. Marino Caputi Iambrenghi

Il Responsabile del procedimento  
Enol. Vito Pavone

Il Dirigente dell'Ufficio  
Dott. Domenico Campanile

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

Vista la proposta del dirigente dell'Ufficio Produzioni arboree ed erbacee,

ritenuto di dover provvedere in merito,

#### DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
- di stabilire che il periodo vendemmiale della campagna vitivinicola 2015/2016 inizia il 1 agosto 2015 e termina il 30 novembre 2015;
- di stabilire che tale periodo è prorogato al 31 dicembre 2015 esclusivamente per le uve da tavola destinate alla trasformazione in mosto per la produzione di succhi d'uva, negli stabilimenti a ciò appositamente destinati a condizione che sia stata presentata dichiarazione d'inizio attività, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000;
- di stabilire che il periodo entro il quale possono avere luogo le fermentazioni e le rifermentazioni inizia il 1 agosto 2015 e termina il 31 dicembre 2015;
- di stabilire, altresì, che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito, devono essere comunicate a mezzo di telegramma, fax o sistemi equipollenti riconosciuti, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e

Forestali, (ICQ) Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari con sede in Via G. Falcone e P. Borsellino 2, 70125 - Bari.

- di stabilire che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumante, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelli che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.
- di stabilire che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal 30° giorno della fine del periodo vendemmiale, così come determinato dal presente provvedimento e che, per dette vinacce, si applicano le norme sul "ritiro sotto controllo" di cui all'art. 5 del decreto n. 5396 del 27 novembre 2008 del Mipaaf come sostituito dal D.M. n. 7407 del 04 agosto 2010;
- di dare atto che gli organi preposti alla vigilanza per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che, per quanto non disposto dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n.82/2006 ed alle normative comunitarie e nazionali di settore, nonché alle disposizioni interpretative emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
- di incaricare l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee a trasmettere il provvedimento a:
  - Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
  - Uffici Provinciali dell'Agricoltura, competenti per territorio;
  - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, (ICQ) Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti Agroalimentari;
  - Sindaci dei Comuni della Regione Puglia, per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori comunali.

- 
- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è composto da n° 5 (cinque) facciate timbrate e vidimate ed è adottato in originale;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e nel sito ufficiale dell'Ufficio Produzioni arboree ed erbacee;
- e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- f) non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente del Servizio Agricoltura  
Dott. Giuseppe D'Onghia

---